ERNESTO CANONICO DEGANI

LE DECIME

NELL' ANTICO PRINCIPATO

DELLA CHIESA D' AQUILEIA

Appunti Storici

S. VITO
TIPOGRAFIA POLO E COMP.
1888

ERNESTO CANONICO DEGANI

LE DECIME

NELL' ANTICO PRINCIPATO

DELLA CHIESA D' AQUILEIA

Appunti Storici

S. VITO
TIPOGRAFIA POLO E COMP.

1888

2

Visto si approva per la stampa.
Portogruaro, 6 Febbraio 1888.

Canonico Onor. MARCO BOSCHIN, Censore

LE DECIME

NELL' ANTICO PRINCIPATO DELLA CHIESA D' AQUILEIA

Non appena fu emanata la legge 14 Luglio 1887 sulle Decime, convien pur dirlo, si levò un grido di stupore quasi universale, vedendosi manomessa la proprietà a tutto danno della Chiesa e del pubblico erario, e a tutto vantaggio dei possessori dei fondi. Ne scrissero ripetutamente i giornali d' ogni colore; alcuni, e furono i pochi, per inneggiare alla legge che abolendo le Decime veniva a togliere di mezzo a noi un ultimo avanzo del feudalismo (??); i più per deplorarla come ingiusta, inopportuna e dannosa al clero e all' erario nazionale. Fu detto perfino che coloro stessi, i quali votarono, non conoscevano abbastanza l' argomento, nè gli oneri che per essa avrebbe dovuto assumere lo Stato.

A porre il tracollo venne poi l' onorevole Bonghi col suo discorso del 6 Novembre p. agli elettori di Conegliano, nel quale la definiva « *una legge piccola, fatta in fretta e furia, come se stesse alle porte il nemico, senza sapere che danni si facessero, che debiti si assumessero.* » Egli invero poteva dire così, perchè nella discussione aveva mostrato di conoscere a fondo l' argomento, e di prenderne interesse, mentre alcuni dei promotori della legge, o non si curarono di essere presenti alla discussione, come avvenne di qualche deputato Friulano, o non

seppero rispondere alle sue stringenti argomentazioni, che con frasi vuote.

Lo stesso onorevole Bonghi nella seduta parlamentare del 28 Novembre trovò di dover muovere interpellanza al Ministro Zanardelli, proponendogli parecchi quesiti, fra i quali: se si dovessero ritenere come abolite le decime che percepivano i Capitoli, i Seminari, le Fabbricierie, e in questo caso come si volessero compensare queste istituzioni non ricordate nella legge, pel reddito che avrebbero perduto.

Il Ministro rispose in genere, che le decime dei Capitoli, delle Chiese, dei Seminari non le credeva *Sacramentali*, ma *Dominicali*, quindi non abolite, e che però nessun danno ne sarebbe derivato agli enti ricordati. Dopo questa autorevolissima dichiarazione, il punto serio della questione resta nel decidere se le decime o quartesi, che si percepiscono dai singoli ecclesiastici o corpi morali, siano di origine *Dominicale* o *Sacramentale*, perchè se *Sacramentali* la nuova legge coll'articolo I° le abolisce senza compenso, se *Dominicali* ne impone coll'articolo III° la commutazione in un annuo canone fisso in danaro, secondo le norme stabilite dalle due leggi 8 Giugno 1873, n. 1389 e 29 Giugno 1879, n. 4946.

A facilitare la soluzione di questo quesito devono necessariamente concorrere le pie istituzioni, ricercando ne' propri archivi i documenti per conoscere la vera origine delle loro decime e quartesi.

Sapientemente Sua Eminenza il Cardinale Vescovo di Verona inculcava al suo clero di accingersi tosto allo studio, per essere pronto in ogni evento a salvaguardia della proprietà ecclesiastica.

Volli anch'io mettermi a questo lavoro, e far ricerca intorno all'origine delle decime dell'antica provincia Aquileiese, ed ora nell'offrirne il risultato, debbo innanzi tutto dichiarare, che non pretendo punto con questo mio studio di aver esaurite le ragioni e le prove della *Dominicalità* delle nostre decime. Non ho fatto altro che spigolare qua e là pei documenti della Patria del Friuli, già passati nel dominio della storia, e perciò irrefutabili, per dare così un saggio di quanto assai meglio di me ciascuno degli interressati possa fare, consultando i particolari archivi, i propri documenti, e seguendo la sua via.

I.

I fatti valgono indiscutibilmente al di sopra di ogni argomentazione; tuttavia prima di por mano ad essi sarà opportuno premettere qualche generale osservazione, e qualche canone di diritto applicabile al caso nostro.

È noto come le decime *dominicali* erano quelle che si pagavano al Signore del fondo o al proprietario per il suo condominio; decime *sacramentali* quelle invece che si contribuivano alla Chiesa per l'amministrazione dei sacramenti. Le prime potevano essere proprietà del principe o del regio fisco, come di qualunque altra persona ecclesiastica o laica, le seconde derivavano da titolo sacro, ed erano di sola ed esclusiva appartenenza della chiesa. Dopo ciò sarebbe erroneo il credere e ritenere come Sacramentale una decima per il solo fatto ch' essa è posseduta da un Vescovo, da un Capitolo, da un Parroco, da un beneficiato o da qualunque altra persona od istituzione ecclesiastica, con o senza cura d' anime, essendo che anche il Vescovo, il Capitolo, il Parroco, ecc. per l' articolo 2 del vigente codice, considerati come persone, sono pur essi capaci di possedere e godere diritti al pari d' ogni altro cittadino.

Messa da parte ogni questione sulle *sacramentali*, è certissimo che le *dominicali,* delle quali sole intendo parlare, da secoli dedotte nelle compravendite, riconosciute da tutte le passate legislazioni e domini, non sono altro che un diritto e una proprietà privata, pervenuta e posseduta dal corpo morale legittimamente, e perciò non potrebbe essere tolta, ma solo per eminente utilità pubblica, commutata verso giusto compenso, altrimenti si dovrebbe concedere al Legislatore l' assurda e impossibile facoltà di alterare a suo capriccio le relazioni giuridiche private, e diminuire a suo arbitrio la proprietà dell' uno per accrescere quella dell' altro.

Poste innanzi queste avvertenze, passiamo pure all' esame storico.

« *Le decime* » insegna il Pertile nel suo Corso Elementare di Giurisprudenza, Tom. II, p. 144 « *in uso anche presso i Romani, con destinazione profana, specialmente dopo le invasioni dei barbari, costituivano uno dei tanti titoli di rendita, tanto in favore della Chiesa, che dei laici e del fisco. Dopo il X secolo la decima si trova stabilita nella Chiesa latina come un peso universale, inerente a tutti i fondi, e ciò non solo per titolo religioso, ma anche per diritto privato civile, essendochè la Chiesa come altri privati, usava concedere a laici terre di sua proprietà a mo' di colonia, riservandosi la decima dei frutti in luogo di censo o canone fisso. Di questa natura erano le decime concedute dai Carolingi sulle terre fiscali e sulle benefiziali dei vassalli. Non poche di tali decime di originaria appartenenza della Chiesa, ne' secoli X e XI passarono per diverse vie nelle mani dei laici, o per investitura di Vescovi o per usurpo dei padroni dei fondi, sopra i quali sorgeva la Chiesa.* »

La ragione di queste decime con destinazione profana, ossia queste decime laiche o *dominicali,* si riconosce chiaramente, qualora si consideri che per la estrema deficienza di moneta, il principe, il giurisdicente, il padrone non potevano esigere dal suddito, dal vassallo, dall' utilista altrimenti che in natura il contributo.

Queste decime poi erano o *prediali* o *personali* o *miste.* Le prime dovevano essere pagate sul frutto dei fondi o *prædii,* le seconde sul frutto delle industrie, le miste sul frutto di queste e di quelli. Sono cose queste notissime, tuttavia rechiamone qualche esempio.

Nell' anno 1298 il Patriarca d' Aquileia conferiva investitura civile ad Alessandro, pievano di Caneva, ricevente per la sua Chiesa, di una porzione di bosco con obbligo di pagare annualmente alla Sede la decima di tutto ciò che fosse nato in essa. (Thesaurus Eccles. Aquil. p. 246.) Così nello stesso anno Tommaso di Caneva, Masone, Saraceno e Leonardo di Azzano, ricevevano investitura di terreni: il primo presso Caneva, i secondi nella gastaldia della Meduna, con obbligo di pagare la decima. (Ibi, p. 249-254.) Come si vede, queste erano decime *prediali.*

Il Vescovo di Concordia, che teneva la giurisdizione civile, co-

me principe aveva diritto di percepire il *quarantesimo* sopra le merci che si vendevano nella sua signoria. (Codice diplom. di Portogruaro, p. 74.) Questa era la decima *personale*.

Il Vescovo di Bergamo Adalberto donava al Preposito di S. Alessandro tutte le decime dei grani, dei vini, della legna, degli animali, dei buoi, dei maiali, delle capre, del territorio adiacente alla città. (Muratori. Antichità Italiane. Disert. 36.) Questa era la decima *mista*, derivante dai fondi e dall' industria.

II.

È da tener conto qui della osservazione che ci fa il celebre Muratori (Disert. 71) intorno alle condizioni del medio evo. Di due sorta, dic' egli, erano i beni temporali, come lo sono oggidì; i beni privati in dominio dei cittadini, che si potevano vendere, donare e permutare; i beni pubblici appartenenti al Principe o al Fisco, che si chiamavano Regalie, ed erano costituiti tanto di cose reali, come di diritti, fra questi il comando, la giurisdizione, le angherie, le gabelle, i dazi, le mute, le decime, i servi, le acque, ecc. Della prima qualità di beni, non pochi, furono donati da persone private alle Chiese e ai Vescovi e agli Abbati nei primi secoli, ma dei secondi le Chiese e i Vescovi e i Monasteri non ne ebbero che dopo l' ottavo secolo, concedute dai Principi, o per la remissione dei peccati o delle pene penitenziali o per fine politico.

Fra noi il primo a farne dono fu Carlo Magno, che concesse al Patriarca Paolino parecchie giurisdizioni e proprietà, fra le quali la Chiesa di S. Lorenzo di Buia, e nel 811 al Patriarca Massenzio diede tutti i beni che avevano appartenuto ai ribelli Longobardi Rotgando e soci, e che erano in possesso già del regio fisco (De Rubeis. Monum. Eccl. Aquil.), esempio seguito anche dagli immediati suoi successori Lodovico e Lotario.

Verso l' anno 870 circa, Enrico figlio di Eberardo e fratello di

Berengario, Duca o Marchese del Friuli sotto i Carolingi, *de genere alemanorum, pro remedio anime sue*, erigeva la Chiesa di S. Nicolò di Sacile fra i confini delle diocesi di Concordia e di Ceneda, nella speranza di poter in appresso edificare anco un castello, *Oppidum seu munitionem construere.* Perciò ottenne che non ostante i diritti e i privilegi delle due diocesi contermini, la sua nuova chiesa fosse *Battesimale,* (ossia Pievanale) esente dalla giurisdizione dell' uno e dell' altro Vescovo, e immediatamente soggetta al Patriarca. A questa sua chiesa *in remissionem peccatorum suorum,* egli donava molti terreni « *simul cum Quarteriis omnibus qui deinde per subsequentia tempora de novalibus certorum nemorum et aliis terris excultis et laboratis de novo in confinio et districtu Sacili provenerint Domino largiente* » e questi territori e *quartesi* e boschi e monti assegnava assieme coi servi e colla giurisdizione ecc. (De Rubeis, ibi, p. 433.)

Carlomanno nel 879 confermando alla Chiesa d' Aquileia tutte le concessioni, immunità, possessi, giurisdizioni, esenzioni e privilegi, ottenuti da' suoi antecessori Clotario, Lodovico e Carlo Magno, specifica fra gli altri che gli uomini della Chiesa d' Aquileia, ossia i sudditi, non fossero più obbligati a contribuire al fisco la decima della annona e del danaro « *ut homines eiusdem Ecclesie de annona et de peculio suo decimas in partem fisci non darent* » nè fossero obbligati ad alcuna pubblica gravezza, se non nel caso della discesa dell' Imperatore in Friuli, o quando fosse d' uopo difenderlo dalle insidie del nemico. (De Rubeis loc. cit. p. 449.)

Nel mio libro « La Diocesi di Concordia » quando mi avvenne di parlare delle condizioni politiche del nostro paese sotto gli Ottoni, dopo accennato all' emancipazione che la nobiltà longobarda e franca tentava di conseguire dal potere imperiale, dissi come Ottone il grande « *per mettere di fronte a questa nuova potenza* (dei nobili) *un' altra che non fosse ereditaria e che potesse favorirlo nelle Diete divenute allora così influenti, assecondò l' incremento del clero e delle città libere. Epperò egli e i successori suoi favorirono questa evoluzione, e ai Vescovi, agli Abbati, non solo fecero larghe donazioni di ciò che prima apparteneva al regio Fisco, non solo attribuirono il godimento delle Regalie che prima erano assegnate*

ai Conti e Governatori, ma finalmente riconobbero, legittimarono, accrebbero coll' autorità dei loro diplomi quella giurisdizione temporale che i Vescovi e gli Abbati da secoli avevano tratto tratto esercitata, e che ultimamente di fatto esercitavano con tutte le attribuzioni del potere politico. (p. 85-86.) Sono notissimi i diplomi dagli Imperatori Ottoni concessi alla Sede d' Aquileia, per i quali i Patriarchi di fatto e di diritto ebbero il dominio civile in Friuli ed oltre i monti. Per il nostro argomento ricorderò in particolare quello di Ottone II, dato da Ravenna ai 12 Gennaio del 981.

La Patria del Friuli, come, anzi più che tutta, la rimanente Venezia, aveva sofferto inauditi danni dalle invasioni, che senza tregua avevano fatto gli Ungari fra il 900 e il 950. Nella comune rovina si erano perduti anco i documenti e gli archivi, perciò Ottone II riconosce di appartenenza della Chiesa Aquileiese, e le riconferma tutti gli antichi possessi, le corti, le pievi, le ville, le cappelle, i terreni colti ed incolti, *nec non cortes alias omnes et plebes quas usque hodie possederat,* con tutte le pertinenze e i diritti.

Per *Pieve* o chiesa od oratorio o cappella, nel linguaggio di quei diplomi si deve intendere non la giurisdizione ecclesiastica che da secoli il Patriarca incontrastabilmente esercitava, e che non aveva bisogno del riconoscimento imperiale, ma la proprietà del territorio su cui sorgeva la chiesa, la decima e gli altri diritti. Questo ci insegna l' eruditissimo Muratori in parecchi luoghi delle sue « Disertazioni sulle Antichità Italiane » ma possiamo anche noi averne prova dai nostri documenti.

Per esempio, nel 928 quando le invasioni Ungaresche erano in pienissima attività, Re Ugo per dare al Patriarca maggior forza e maggiori mezzi da resistere contro gl' invasori, e da presidiare sè e i popoli, unì e incorporò alla sede d'Aquileia quella di Concordia *« cum omnibus ad se iuste et legaliter pertinentibus, cum monasteriis sibi subiectis seu ecclesiis plebibus, cortibus, titulis, vicis, villis, casalibus, masariciis, placitis, portis, agris, aquis, molendinis, famulis et famulabus, servis et ancilis. »* (Unedirte Diplome aus Aquileia. V. Ioppi, p. 32-33-34.) È evidente che trattavasi di cose tutte temporali, e non di diritti spirituali che agli Ungari non potevano far timore o danno.

Altro diploma ebbe il Patriarca da Enrico II Imperatore nel 30 Aprile 1012, col quale, confermate le donazioni di Ottone al Patriarca Giovanni, viene riconosciuto l'alto dominio della Chiesa Aquileiese sulle città di Pedena e Pisino d'Istria, *cum placito, et decimis, atque suffragio et districtu, vel omni publica functione* ecc. (Unedirte cit. p. 35.)

III.

Come al Patriarca e a quasi tutti i Vescovi della Provincia Aquileiese, così anche a quello di Concordia uno ne diede da Verona il Terzo Ottone nell'anno 996, concedendogli la proprietà di una gran selva fra il Lemene, il Meduna e il Livenza, col diritto delle acque scorrenti per essa, con ogni utilità e integrità, coi campi aratori, prati, pascoli, pescagioni, caccie, molini, con le corti e gli oratori, le case, i castelli, le ville, i paludi, i servi, le serve, confermandogli tutto ciò che dai Re, dagli Imperatori o da altri uomini o femmine potesse aver prima conseguito, e con tutte le cose mobili ed immobili, che si possono dire e nominare. Di più gli concesse la cattedrale con tutte le pievi *e le decime di quei luoghi che stavano fra il Tagliamento e il Livenza, dal monte al mare,* e il fodro e i dazi e le angarie e ogni pubblica funzione di tutto il ridetto territorio, così che nessuno fra quelli che dimoravano o lavoravano entro i designati confini fosse più tenuto a darle agli officiali dello stato e *missi dominici,* ma tutte fossero in podestà del Vescovo e de' suoi successori. Perciò faceva precetto a tutti i Duchi, Vescovi, Marchesi, Conti, Visconti, Sculdasi, Gastaldi e Decani e ad ogni altra autorità dell'Impero, che non avessero a richiedere o a recar molestia al Vescovo e a' suoi successori per tutti i privilegi e concessioni sopra dette.

Credo inutile riportar qui il testo di questo diploma, che fu già da me pubblicato integralmente (Dioc. di Concordia, p. 87-88); trovo solo opportuno ripetere quanto dissi nel commento che vi feci sopra, essere stata cioè questa una vera e reale donazione, una conferma di

prerogative principesche, ed un riconoscimento legittimo di autorità civile, giudiziaria e politica.

In questa, come in tutte le altre simili donazioni imperiali, si deve intendere però che veniva concessa proprietà e signoria di quei luoghi, diritti e persone soltanto che appartenevano al Fisco, non di quelle che entro gli stessi confini erano già in possesso altrui. Il Patriarca, per esempio, fra il Tagliamento e il Livenza già teneva parecchie Corti e Pievi, così il Vescovo di Belluno e molto probabilmente i *conti liberi* di Prata e Porcia.

Da questo diploma mi pare evidentemente provato che le decime del territorio fra il Tagliamento e il Livenza sono di natura e di origine puramente *dominicale*, essendochè l' Imperatore non poteva dare se non ciò che era suo. L' effetto riveste sempre la natura della causa, epperò come puramente civile era l' autorità imperiale, così non altro che civile e *dominicale* deve ritenersi la cosa da essa donata. Una riconferma evidentissima della donazione di Ottone fatta al Vescovo Benone di Concordia, e una riprova di quanto sopra abbiamo detto, ce la dà un documento dell' antica Abbazia di Summaga, presso Concordia.

Fra il Tagliamento e il Livenza, il Patriarca possedeva anche la Gastaldia della Meduna, che comprendeva le selve di Cinto, di Annone e parrecchie ville e corti. Gottofredo, Patriarca nel 1192, trovandosi nel suo castello di S. Vito col Vescovo di Concordia e con largo seguito di nobili e vassalli, fece donazione all'Abate Richerio di Summaga e a' suoi monaci di sei masi della selva di Cinto, perchè così quel Monastero fosse provveduto di legna.

Se non che sopra i dètti terreni il Vescovo Concordiese aveva diritto di decima, quindi nel documento di donazione, nell' atto che egli elargisce a Richerio la proprietà del fondo, fa concorrere il Vescovo di Concordia Romolo, perchè conceda anche la proprietà della decima. « *Venerabilis etiam frater noster Romulus Concordiensis episcopus omnem iusticiam quam in decimis ipsorum mansorum visus est habere, dictis Abbati et fratribus presentibus et futuris et monasterio, in presencia nostra eodem die perpetuo tradidit et concessit.* » (Diocesi di Concordia, p. 60.)

IV.

L'Imperatore, oltre che per fine politico e religioso, soleva largheggiare coi Vescovi e coi Monasteri, per avere poi da essi opportuno sussidio di forze e di danaro e di tributi, come da ogni altro vassallo, nelle varie contingenze del suo dominio. Di necessità quindi i Vescovi e gli Abbati usarono alla lor volta investire parte dei loro diritti e proprietà a chierici e laici, o come retribuzione di offici e ministeri civili ed ecclesiastici, o per essere sussidiati nelle contribuzioni pecuniarie o militari, che dovevano in certe circostanze al sommo imperante. Siccome poi come pastori di anime dovevano provvedere anco alla sussistenza dei sacerdoti in cura e alla riparazione degli edifici sacri, così indifferentemente facevano parte anco coi Pievani e le Chiese dei loro diritti e possedimenti, senza punto far cambiare per ciò colla diversa destinazione l'origine e la natura della cosa donata.

Di ciò ci si accumulano facilmente in mano le prove. Ne citeremo quindi parecchie.

Nell' anno 1015 Giovanni, Patriarca d'Aquileia, concedeva al Preposito e ai Canonici di Cividale oltre tanti possessi temporali e giurisdizioni *la decima « de Villa que vocatur Peregula, et decimam que debet exire de Plebe que vocatur Valzana et decimam de Porta Pontis et decimam de Porta S. Petri, nec non et decimam de omnibus rebus que pertinent ad meam Curtem sitam in Civitate Forijulii.* » Poi la villa di Premariacco « *cum terris, cum vineis ac decimis.... cum omnibus suis pertinentiis atque pubblicis functionibus....* » (De Rubeis, p. 494.)

Gottofredo, Patriarca nell' anno 1184, donava al Capitolo d'Aquileia la Pieve di Rivis con le sue cappelle « *quartisiis, dotibus et omnibus ad ipsam pertinentibus* » e gli confermava il possesso di Muzzana. (Ibi p. 630.)

Vodalrico dei Duchi di Carintia, Patriarca d'Aquileia, nel fondare

l'Abbazia di Rosazzo, donavale molti beni e proventi, ai quali il padre suo Marquardo e il fratello Enrico avevano aggiunto la Pieve di Brazzano colle sue Cappelle, le filiali, le decime e i quartesi e la Chiesa di S. Giovanni di Cormons con alcuni monti. (Ibi.)

Peregrino, Arcidiacono di Aquileia e Preposito di Cividale, era stato investito jure feudi della decima della villa di Zopollana. Ressignò egli questa decima al Patriarca Gottofredo, il quale la donò poi al Capitolo di Cividale, *sicut prefatus Archidiaconus visus est habuisse et possedisse.* (Ibi, p. 632.)

Nell'anno 1185 agli 11 di Giugno, Federico, Abbate del Monastero di Moggio, col consenso de' suoi fratelli, investiva Odorico detto Gusetto Strabo e Vecellone genero di Giovanni di Miono, jure feudi, di tutto il *Quartese delle cose vive e morte,* che si raccoglieva in vari luoghi « *in variis locis coligendo* » e del diritto del Placito Sinodale, quartese e diritto che Giovanni di Miono e i suoi antecessori e consorti fino a quel tempo avevano pacificamente posseduto a titolo di feudo di ministero. (Mss. Atti del notaio Meinardo. Autografi Fontanini nella Bibliot. Marciana, p. 335.)

Ermanno, Abbate di Sesto, per liberare la sua Abbazia da debiti ond'era aggravata, impetrata autorizzazione dal Patriarca nel 7 Ottobre 1248, col consenso dei monaci suoi fratelli vendeva ai Nob. Gubertino e Domenico di Prata la villa di Fiume, detta dei servi, con tutti i masi, le terre colte ed incolte, le *decime,* i boschi, la pesca, la caccia, l'avvocazia ed ogni altra annessa giurisdizione ed onore. (Fontes rerum Austriacarum. Diplomatarium Portusnaonense, p. 11.)

I Nob. Gabriele e Vecelletto di Prata restituiscono nell'anno 1260 al Patriarca d'Aquileia il castello di S. Stino e la villa di Corbolone, con tutti i diritti annessi, fra i quali quello di esigere la *decima.* (Thesaurus Eccl. Aq. p. 179.)

Estraggo qui dal « Thesaurus Ecclesiæ Aquilejensis opus sæculi XIV » edito dal Bianchi nel 1847, alcune date che si riferiscono al nostro argomento.

1275. Raiperto di Socchieve confessa di avere in feudo dalla Chiesa d'Aquileia, fra gli altri diritti e possessi « *partem suam decime de Culina, item totam decimam ville de Graco, vivi et mortui.* » (p. 36.)

1275. Enrico d'Artegna confessa d'avere in feudo la *decima di Zerlacco* (Ziracco).

1275. Antonio figlio del qm. D. Corrado di Annone confessa di avere in feudo cinque masi colla *decima* in Annone, sette altri nella villa di Melon, colla *decima*. (p. 114.)

1286. Il Patriarca investe il Preposito di S. Pietro di Carnia di alcune *decime*, che prima erano investite *jure feudi* a Paesio, figlio di Galvano di Cividale. (p. 196.)

1297. Paolo di Caneva riconosce in feudo la *decima* di un maso posseduto dal Nob. Pietro di Polcenigo, e lavorato da Girardo di Stevenà, e di un altro maso posseduto da Francesco di Caneva. (p. 48.)

1300. Tommaso di S. Daniele riconosce in feudo la *decima* di trentadue campi e di tre casali presso S. Daniele. (p. 39.)

1300. Vecello di Fagagna aveva la *decima* di mezza la villa di Cedarsis e di mezza la villa di Socchieve. (p. 53.)

1300. Guarnerio di Valvasone riconosce *jure feudi* metà della *decima* della villa di ...., la quarta parte della decima di Redenzico, la decima di una maso di Turrida.

Federico di Castello Castellerio fa lo stesso riconoscimento per *decime* in Orgnano e Martignacco. Bartolomeo di Castellerio per quella delle ville di Martignacco, di Cereseto, di Torreano, di S. Margherita. (p. 66.)

Togne di S. Stino confessa d'avere molte *decime* in S. Stino. (p. 67.) Gerardino di Cividale molte *decime* in Moimacco, in Versa, in Montenars, in Cividale, e così via.

1366. Il Nob. Nicolò di Prata viene investito dal Patriarca Marquardo della *decima* e dei *decimali* delle ville di Ranzano e Vigonovo. (p. 347.)

Da un Rotolo della Prepositura di Aquileia, scritto nella prima metà del secolo XIV, si apprende ch' essa nella villa di Travesio presso Spilimbergo possedeva quattordici masi ed un molino, e che il Capitolo aveva diritto di percepire metà delle *decime* della Pieve di Travesio, e specialmente nei villaggi di Travesio, di Toppo, di Tramonti, di Vacile, di Lestans, di Baseglia, mentre l' altra metà appar-

teneva al Nob. Albertino di Spilimbergo. (Diocesi di Concord. p.297.) Da una bolla di Alessando III del 27 Aprile del 1174 risulta che il nominato Capitolo nella stessa Pieve di Travesio aveva trenta massari, dei quali otto erano servi, colle *decime* di Sottocolle (Zucol), di Gaio, d' Istrago. (Ibi, p. 297.)

V.

Passiamo ora a ricercare alcune simili prove nei documenti Concordiesi.

A Brische nell' anno 1209 si stipulò un atto di composizione fra il Vescovo e i Canonici Concordiesi, coll' intervento dell' Avvocato della Chiesa il Nob. Gabriele di Prata, dal quale chiaro apparisce che Vescovo e Canonici erano in possesso di varie giurisdizioni e proprietà, fra le quali la *decima* e la *muta*, ossia dazio di Portogruaro, la *decima* di Naone (Cordenons). (Diocesi ecc. p. 127.)

Il Vescovo Guido nel 24 Gennaio 1337 conferiva nuova investitura alla Comunità di Concordia dei Boschi di Comugne, di Bando di Levada, di Bando Corelii, di Boada e di altri luoghi, salvo il diritto di percepire *la decima* dei legni da tagliarsi. (Ibi, p. 170.)

Lo stesso Vescovo due anni dopo fece raccogliere da suoi notai in un solo volume la recensione di tutti i diritti, le prerogative principesche, le proprietà mobili ed immobili della sua Sede. Nel proemio egli dichiara di aver fatto dividere la materia coll' ordine seguente:

Primo, jurisdictiones, honores et proprietates.

Secundo, temporales affictus.

Tercio, livellos perpetuos, sub quo possint etiam decime comprehendi.

Nella descrizione che segue si possono vedere infinite volte citate le *decime,* come p. e. *Decime terrarum Portusgruarii,* il *quartese* sul commercio già ricordato. Parlando della Comunità di Concordia, è detto che in essa e nel suo distretto « *non est palmus terre quod non*

sit juris et proprietatis domini Episcopi et Episcopatus. » (Iura ecc. Codice Membr. p. 7.)

A pagine 61 dello stesso Codice si legge che il Vicario Vescovile Amadeo aveva conferito investitura coll' annello a Francesco detto Camozo qm. Leonardo abitante in Solimbergo, ricevente per sè e figli maschi legittimi « *de decimis sive feudo decimarum* » che indivisamente possedeva cogli eredi del Nob. Giovanni di Colloredo, coi Nob. Signori di Polcenigo e di Fanna e colla Chiesa di S. Floriano di Tramonti e col cappellano dell' altare di Meduno, le quali *decime* venivano pagate dagli abitanti e dalla Comunità di Tramonti di Sopra *de vivis et mortuis.*

I vescovi di Concordia nel secolo XIII avevano diviso il loro principato in quattro Gastaldie. La prima e più importante era quella di Concordia che comprendeva l' antica città con tutte le pertinenze, il grosso Castello di Portogruaro, le ville di S. Giusto, di Fossalta, di Gorgo, di Villanova, di Vado, di Giussago, di Lugugnana, di Demortulo, di Cesarolo, di Prades, di Portovecchio. Deputavano al governo civile della medesima un Gastaldione, designandogli minutamente nell' atto di elezione tutte le attribuzioni. Di questi documenti uno già ne pubblicai del 1368 (Diocesi di Concordia p. 170), nel quale fra le altre cose si legge che il Gastaldione doveva « *iura et iurisdictiones que et quas prefatus Dominus Episcopus habet in Episcopatu sive Gastaldionatu predicto videlicet: affictus, livella, copulasium, forestaria, bladi gallinarum et pecunie, molinos, rivagia, decima lignorum, bladi et vini, ac restaria Leminis et omnia alia diligenter et solicite inquirere.* »

Nel 1362 gli abitanti di Teglio, che appartenevano al Gastaldionato di S. Giovanni di Casarsa, rifiutavano alla Sede certi tributi. Se ne querelò il Vescovo Fra Pietro dinanzi al Legato Apostolico, e nel giudizio susseguitone, furono i renitenti riconosciuti in obbligo di pagare alla Sede il Copulasio, *la Decima della legna come tutti gli altri uomini e persone dell' episcopato,* di fare i *pioveghi* intorno al castello di Cordovado, di custodirlo e ripararlo nelle fortificazioni e negli edificî secondo il bisogno, e di pagare la custodia della torre del medesimo. (Degani. Statuti civili e criminali di Concordia.)

VI.

Costituiti così i Patriarchi Aquileiesi e i Vescovi nostri dall'autorità Imperiale, da cui a que' tempi, com'è notissimo, ogni dominio e proprietà dipendeva, e riconosciuti di diritto e di fatto non solo pastori ecclesiastici, ma veri principi temporali, ebbero cura di farsi riconoscere come tali anco dai Sommi Pontefici, perchè piena per ogni verso e sicura fosse la loro forza giuridica contro ogni possibile attentato ed usurpazione.

Per tacere degli altri, dirò solo di Gionata, Vescovo di Concordia, il quale recatosi nell'anno 1184 in Verona a far omaggio a Papa Urbano III, otteneva una Bolla di riconoscimento e di protezione, già da me pubblicata e commentata (Diocesi etc. p. 97), nella quale il Pontefice, ad uno ad uno, ricorda tutti i possedimenti, le giurisdizioni, le Pievi (allora già costituite) del territorio determinato dal Diploma d'Ottone III, ne riconferma il possesso al Vescovo con le cappelle annesse e con tutte le decime, come fin allora la sede nostra aveva giustamente e pacificamente posseduto: *et has omnes plebes, cum capellis suis et omnibus decimationibus, sicut hec omnia iuste et pacifice possides.*

Forti quindi del loro pieno, libero, legittimo possesso, i Vescovi, come abbiamo veduto, divisero per necessità, per dovere, e per la loro stessa sicurezza, con chierici e laici, con istituzioni ecclesiastiche e con nobili famiglie, le proprietà mobili ed immobili, i feudi, i diritti, le stesse giurisdizioni. Le *decime* poi, se talvolta assegnarono a persone private o a comunità laiche, *in via ordinaria* sebbene in diversa misura e spesso non integralmente, usarono lasciarle ai Pievani e alle Chiese Battesimali per provvedere ai bisogni del culto, e per dividere le fortune con chi divideva con essi le sollecitudini del governo spirituale. E questa assegnazione delle *decime* facevano di preferenza d'o-

gni altro reddito, sia perchè agli officianti delle singole Chiese ne riusciva più facile, più giusta, più sicura la riscossione, sia perchè, pressati dai Concilii, che si andavano qua e là celebrando a que'tempi, restituivano così alla primeva divina destinazione un tributo che, o era stato usurpato e volto a scopo profano dal potere laico, o da questo stesso potere, era stato originariamente imposto ai lavoratori dei fondi.

Ho detto che queste *decime* i Vescovi in via ordinaria e spesso non integralmente *lasciarono* ai Pievani e alle Chiese, 1) perchè in parecchi luoghi, lasciato loro il diritto di percepire le *Primizie* o le *Oblazioni*, che a que' tempi si facevano copiosissime in natura durante le sacre funzioni in chiesa o per l' amministrazione dei sacramenti, o provedutili di altri redditi e possessi, le *decime* e i *quartesi*, dovuti alla Mensa Episcopale trasferirono nei Canonici, negli Abbati, nelle Monache od in altri Beneficiati senza obbligo di cura. (Muratori. Antichità Ital. Dis. 36.)

Torniamo alle prove.

L'Abbazia di Summaga eretta e dotata dai Vescovi Concordiesi « *a sue fundationis principium beneficio Concordiensis Ecclesie creatam et de mensa Dominicali tam in spiritualibus quam in temporalibus refertam* » nell' anno 1211 aveva estrema necessità di riparare il chiostro « *undique vetustate consumptum.* » Mancavano i mezzi; epperò Voldarico Vescovo di Concordia fece dono all'Abbate Richerio della *Pieve di Cinto.* (Ughelli. Ital. Sacr. V. v. p. 335.)

I Patriarchi Aquileiesi oltre tante donazioni di Pievi, di Chiese, di *decime* fatte ai Capitoli d'Aquileia, di Cividale, di Udine, di Carnia, ecc., dove il territorio della Chiesa Battesimale era molto esteso, quindi molto copiose le *decime*, furono soliti dividerle, lasciandole in parte al Pievano, e colle rimanenti istituendo i così detti *Chiericati* o benefici semplici, che venivano poi conferiti a persone tanto laiche che ecclesiastiche, benemerite della Sede.

1) Uso la parola *lasciare* e non assegnare, perchè come le Pievi, così le prebende Pievanali, non furono in via ordinaria costituite da un atto di donazione, come quella di Sacile, o da un decreto, ma vennero acquistando vita e diritti a poco, a poco, per consuetudine, dopo largo corso di tempo.

Così fece ai 20 Luglio 1296 della Pieve di Lavariano il Patriarca Raimondo della Torre, così pure ai 4 Giugno dell'anno seguente di quella di Tricesimo, e similmente fu fatto da'suoi successori delle Pievanie di Codroipo, di Mortegliano, di S. Casciano del Mesco su quel di Ceneda, di Pieve di Cadore su quel di Belluno, di Azzano, di Zoppola, di Pescincana su quel di Concordia. (Bianchi. Documenta. Bibl. Civica Udinese.) 1)

VII.

Passiamo ora a parlare di proposito delle *Decime* e *Quartesi* che percepisce il Capitolo Concordiese, e innanzi tutto, citiamo gli atti di donazione, trovando affatto inutile riportarli qui integralmente, dacchè li ho già pubblicati per esteso nella « Diocesi di Concordia. »

Verso il 1177 Gerardo, Vescovo Concordiese, donava al Capitolo suo la Pieve di S. Giorgio (della Richinvelda) e la Pieve di Concordia, con tutte le loro Cappelle e pertinenze, e faceva subito confermare e riconoscere questa donazione da Papa Alessandro III. « *Plebem Sancti Georgei cum Capellis et aliis pertinentiis suis plebem de Concordia cum Capellis et aliis pertinentiis suis et Capellam S. Petri.* (p. 122.) Da questa prima donazione derivò nei Canonici il diritto e la proprietà delle decime e quartesi delle Parrocchie di *S. Giorgio,* con le annesse ville di *Cosa, Pozzo, Rauscedo, Aurava,* di *Provesano,* e *Gradisca* di *Barbeano.*

Il Vescovo Romolo di poi colla conferma del Patriarca Gottofredo e di Papa Celestino III, donava a suoi Canonici, per animarli a proseguire nella vita comune, la *Pieve di Maniago,* con tutte le sue pertinenze, e col diritto di tenere i *Placiti di Cristianità,* la *Chiesa di Portovecchio* e quella di *Teglio,* pure colle pertinenze e col diritto del

1) La dotazione di codesti Chiericati fu nel secolo scorso, tanto nell'Arcidiocesi di Udine, come nella Diocesi di Concordia, con Bolle Pontificie, assegnata in sussidio dei Seminari rispettivi.

Placito, e una mola del molino inferiore di Portogruaro (che esisteva presso la Porta di S. Giovanni) « *plebem de Maniaco cum omnibus pertinentiis suis et cum Placito Christianitatis, et Ecclesiam de Portuveteri et Ecclesiam de Tileo, cum earum pertinentiis, et cum placito Christianitatis, et unam molam inferioris molendini sub portu Gruario proprietario jure in perpetuum etc.* (p. 124.)

Abbiamo già detto qual significato avessero in cotesti documenti le voci di *Pieve, Chiesa* o *Cappella*, e di questo significato abbiamo qui una riprova. [illegible] Gottofredo, Patriarca nel 1191, riconfermando ai Canonici Concordiesi tutte le sopra menzionate donazioni, stabiliva che la Pieve di S. Giorgio dovesse servire per gli indumenti dei Canonici, che se però al principio dell'anno si avesse previsto che i redditi del frumento e del vino delle altre Chiese non sarebbe bastato ai bisogni della vita comune, potessero i Canonici devolvere alla loro sostentazione anche i redditi di danaro e di frumento della Pieve designata a provvedere le loro vesti. « *Statuimus quoque .... quod predicta plebs S. Georgei indumentis fratruum deserviat. Si autem Prepositus, Decanus et cottidiani fratres in principio anni cognoverint frumentum et vinum per circulum anni non posse sufficere; tunc denarii et frumentum ejusdem plebis ad supplementum defectus vini et frumenti redigatur, ceteris redditibus indumento reputatis.* » Da questa seconda donazione derivò nel Capitolo il diritto alle decime e quartesi di *Maniago, Maniago libero, Poffabro, Vivaro* e *Basaldella, Portovecchio* e *Teglio Veneto*, di presente in parte affrancati, in parte sussistenti.

Dall'atto di composizione fra Vescovo e Capitolo stipulato nel 1209 nella Chiesa di Brische (Ibi, p. 126), si rileva che i Canonici erano investiti del diritto di tenere i *Placiti* e di percepire le annesse condanne e multe pecuniarie nelle ville di Castions, di Pescincanna, di Zoppola, di Gruaro, di Azzano, di Fossalta, di S. Stino.

Voldarico, Vescovo di Concordia, nel 1210 donava la *Pieve di Gruaro* alla Sacristia della Chiesa Cattedrale di Concordia in sussidio degli scarsi suoi redditi « *dictam plebem, dicte Sacristie, pro thesauro dicte Ecclesie augmentando in perpetuum indulsimus.* » (Ibi, p. 129.)

Ottone, suo successore, colla sanzione di Papa Onorio III donava

ai Canonici Concordiesi le Pievi di Castions e di Cordenons. « *Cum igitur bone memorie Episcopus Vester tenuitatem reddituum vestrorum diligenter inspecta de Castelione et Curie-Naonis Plebes Vobis pro sustentatione Vestra duxerit concedendas, nos concessionem eamdem.... confirmamus etc.* » (Ibi, p. 130).

Federico di Prata concedeva al Capitolo Concordiese la *Pieve di Giussago* e il diritto di *avvocazia* sopra venticinque masi posti in essa.

Fulcherio di Zuccola nel 13 Agosto 1285 donava al Decano Concordiese la *Pieve di Dardago;* Artico di Castello ai 5 Settembre 1327 la Chiesa di Barcis e il Monacato di *S. Daniele*, e prima o dopo ebbe pure il Capitolo unite alla sua mensa le Pievi di *Lugugnana*, di *Cordovado* con *Morsano, Saletto e Cintello*, di *Giais d'Aviano*, di *Chions*, di *Bagnarola*, quest' ultima toltagli poi da Papa Sisto V, per la soppressione della dignità *Arcidiaconale*.

Assieme colle *decime* e i *quartesi* delle Pievi, ebbero i Canonici di Concordia in dono anche altri diritti della stessa origine *dominicale*. Nella Comunità di Concordia ebbero il privilegio di eleggere alternativamente colla Comunità il Podestà annuale, e di eleggerlo dal loro grembo, come i due Giudici, che con quello dovevano sedere al banco, « *ad tenendam rationem et audiendas causas.* » (Statuti Civili e Crimin. ecc. loc. cit. p. 10.) A *Rivolto*, su quel di Codroipo, ebbero la giurisdizione civile e criminale, e fino alla caduta del Veneto Dominio, vi elessero gli officiali civili e municipali. Ebbero voce nei parlamenti della Patria del Friuli, e diritto di intervenire nella *Curia Vassallorum*, ossia nelle adunanze dei vassalli e feudatari nobili della Sede Concordiese, come il Vescovo di Caorle, come l'Abbate di Summaga, come tutte le famiglie nobili che tenevano feudi dalla Mensa, per decidere le cause di diritto feudale che venivano proposte. (Diocesi ecc. da p. 146 usque 155.)

Tenevano essi inoltre nelle Pievi unite i *Placiti* annuali, come fece, per citare un esempio, il Decano Concordiese in Cordenons, nel 22 Aprile 1426 ove denunziati coloro che lasciavano pascolare gli animali sul cimitero, i frequentatori delle taverne, i bestemmiatori ecc. col voto dei giurati, li condannò a pagare un' ammenda in danaro, indi

fece inquisizione sugli adulteri, sui concubinarî e se da tutti fossero giustamente pagate le *decime*. (Atti del Not. Zanussio di Pordenone. Archiv. Not. di Udine.)

Tante e tante volte ebbero riconferma di tutti questi possessi, diritti, e prerogative anche dalla Veneta Signoria, ed anzi verso la fine del secolo scorso, per le mutate condizioni dei tempi, privati delle prerogative civili che esercitavano nella Comunità di Concordia, e che fruttavano loro proventi pecuniarî, ne furono giustamente ricompensati dal Senato Veneto, come risulta dal seguente Documento:

1782 — 18 Aprile in Pregadi.

Relativamente al Decreto 9 Agosto 1778, col quale dietro l'esposizione del Magistrato de R. R. dell'Entrade Pub. fu riconosciuta la giustizia del compenso dovuto al Capitolo della Cattedrale di Concordia, in sostituzione dei diritti e rendite perdute per gli Officij, che a vicenda in addietro esercitavano i Canonici nel Corpo di quella Comunità....... Considerato pertanto il titolo originario della Giurisdizione, di cui per lungo corso di Secoli il Capitolo ne ha goduto il pacifico possesso, gli emolumenti a Lui tolti colla sospensione delle sue elezioni e il seguito passaggio di ogni cosa nel Corpo laico della Città....... trova equo e conveniente il Senato di fissare un annua corrisponsione di Ducati Cinquanta valuta corrente, netti da ogni gravame al Clero Capitolare sopra le rendite di quella Comunità etc.... (Archivio Capit. di Concordia).

VIII.

Arrichiti i Canonici di Concordia « *de mensa Dominicali* » di tutti i sopra ricordati proventi e diritti e giurisdizioni, da prima amministrate dal Preposito, poi in comune, furono costretti dalla infelicissima condizione igienica della città di Concordia assieme col Vescovo a trasferire a Portogruaro la loro residenza, ed allora si divisero le Pievi, ossia la dotazione della Mensa, e costituirono le *Prebende* particolari, forse la prima volta nel 14 Gennaio 1276. (Diocesi ecc. p. 132.)

Di che fossero costituite queste *Prebende* o Beneficî particolari dei Canonici Concordiesi lo apprendiamo da un atto del 1567.

Ai 15 Gennaio di detto anno il Vescovo Pietro Quirini come De-

legato della S. Sede eseguiva la visita della Cattedrale e invitava i Canonici a significargli di quali proventi fossero investiti.

Rispose il Canonico Luigi *Emo* che la sua prebenda era costituita sul *quartese* di *Concordia*, il Canonico Francesco *Cattalano* su quello di *Praturlone*, il Canonico Gio: Maria *Maro* sul *quartese* di *Cordovado*, il Canonico Ascanio *Fagagna* sul *quartese*, sugli affitti e sulle *decime* delle ville di *S. Giorgio* e di *Cosa*, e così i Canonici Benedetto *Cigrigni* ed Orazio *Truschia*.

Dissero inoltre che altre due prebende possedute dai Canonici *De Fabris* e *Falcetta* erano infisse sui *quartesi* di *Teglio* e di *Portovecchio* e degli altri luoghi annessi, un' altra sul *quartese* e gli affitti di *Maniago* e finalmente un' ultima sul *quartese* ed altri proventi di *Vivaro*.

Non riporto l' atto, che fu già pubblicato per esteso. (Diocesi ecc. p. 137.) Questa fu l' originaria dotazione ch' ebbero dalla *Mensa dominicale* i Canonici Concordiesi. Gli altri beni e proventi di che furono poi arrichiti, derivarono da lasciti pii di persone ecclesiastiche e laiche per suffraggio di Messe e di preghiere.

Questa dotazione costituita di *decime* e di *quartesi* l' ebbero dai Vescovi, che alla lor volta l' avevano ricevuta dal supremo *potere laico*, e l' ebbero non per l' amministrazione dei sacramenti, che secondo la loro istituzione non avrebbero potuto compiere, ma solo per l' esercizio della vita comune e canonica.

L' epoca in cui i Canonici ebbero le prime e più copiose elargizioni di *decime* era tempo di riforma per il clero della Provincia Aquileiese; ora come mai supporre tanto lusso di Decreti Vescovili e Patriarcali, di Bolle Pontificie per compiere una solenne infrazione della legge e del diritto, quale doveva ritenersi la donazione delle *decime* ai Capitoli ed ai Monaci, togliendole ai Pievani, se queste *decime* fossero state di origine *sacramentale*.

É da riflettersi inoltre che i Canonici nostri per qualche secolo non usarono neppure darle in riscossione agli officianti delle singole Chiese, o darne parte ad essi, ma le concedevano a persone estranee alla cura e molte volte a laici, verso un annua contribuzione. Esiste un Documento in atti di Giovanni Rosso Notaio (Archiv. Not. di U-

dine), dal quale consta che il Preposito Concordiese Bernardo e l'Arcidiacono Ottonello ai 9 di Luglio del 1314, da Cividale, cedettero i loro redditi della Pieve di Maniago al Nob. Galvano di Maniago per quaranta lire di piccoli veronesi. Infinite altre citazioni simili si potrebbero fare.

Abbiamo già detto che ai Pievani delle Chiese unite alla Mensa Capitolare erano rimaste le *Primizie* e le *Oblazioni*, di più il Vescovo o le comunità, o le pie persone avevano ad essi costituita una speciale prebenda con redditi di altra natura. 1) Un esempio solo darò qui per amore di brevità.

La Veneta Repubblica soleva di quando in quando imporre a tutto il Clero il pagamento di una Decima sui redditi beneficiarî, per sopperire alle spese di guerra contro il Turco. Per commisurare questa decima, i singoli beneficiati dovevano fare la denunzia dei loro redditi all'Officio apposito in Venezia. Ora da una denunzia del Pievano di Cordovado, fatta nel 1 Gennaio del 1564, si viene a risapere ch'esso nulla affatto percepiva dal quartese, che *pleno iure* apparteneva al Capitolo, ma riscuoteva invece per affitti e livelli sopra terreni circa venti otto staia di frumento, sedici orne di vino, polli, prosciutti ed alquanti danari. 2)

---

1) Se si consultassero i Necrologi, si avrebbero copiosissime prove di decime per testamento di private persone legate a chiese e benefici, sopra determinati terreni. Non avendone altre alla mano, ne estraggo una sola da una cronaca inedita dell'Abbazia di Fanna:

1526. El padre delli presenti Signori (Nob. di Polcenigo e Fanna) *el qual aveva nome M. Giacomo, lassò a San Remigio ed a S.ta Maria della Pieve* (di Cavasso) *la decima sopra lo Maso della Abbadia.*

2) Crediamo opportuno di riportare integralmente questa denunzia.

Nota dell'Entrate e gravezze necessarie sopra esse Entrate del Vicariato di S. Andrea di Cordovato Diocesi di Concordia etc.

Ha detto Vicariato certi Campi, quali il Prete fa lavorare alla metà da uno Redolfo Peonzin di Cordovato delli quali si cava sei stara di formento. Item ha di fitto formento stara 3, vino orne 3, galline para uno, spalla una che paga Giacomo de Tesin da Cordovato. Item formento st. 5, vino or. 4, galline para uno che paga li heredi di Zuanita. Item formento stara 2, vino orne 2, et una gallina che pagano li Beccari di Cordovato. Item formento stara 1/2, vino orne 1, che pagano li Furlani. Item for. st. 4, vino orne 4, galline para uno, Persuti N. 1 che pagano li heredi di Menegon da

Così era delle altre Chiese unite alla mensa Capitolare di Concordia. Se non che col volger dei tempi scemarono ai Pievani i redditi delle *Primizie* e delle *Oblazioni;* alcuni perdettero, per la suddivisione dei contribuenti, le prestazioni livellarie, come avviene ordinariamente di tutte le altre proprietà private. Si aggiunse che accresciute a poco a poco le popolazioni, non poterono da soli soddisfare ai doveri di cura, e furono in necessità di stipendiare cooperatori, e di assentire a smembrazioni di chiese filiali, per cui, particolarmente dopo il Concilio Tridentino, anche il Capitolo trovò conveniente in molti casi riservandosi un tenuissimo canone enfiteutico, di concedere ad essi o ai Parrochi delle chiese smembrate, a preferenza di persone estranee, la esazione delle *decime* e dei *quartesi,* senza per questo farne mutare la vera e sola origine *dominicale.*

Teglio. Item formento st. 2, vino or. 1, galline N. 1, che pagano li heredi del qm Daniel da Zuzzolin. Item formento st. 6, galline para uno, persuti uno che pagano li heredi di Bernardin Billotto della Tisana. Item for. quarte 2 che pagano li heredi di m. Francesco da Castello. Item Lire 11.12 che pagano li heredi di m. Piero Fiorio da Cordovato di Livello. Item L. 2.8 che paga la scuola della Madonna. Item....... 1. Ser Pietro Pisenti di Livello per la Casa dove lui habita in Cordovato.

GRAVEZZE

Convien per forza tener un Cappellano etc.

Ego Antonius Cingiarius Vic.

INDICE
DEI CAPITOLI

INDICE

DEI LUOGHI, DELLE COSE E DELLE PERSONE PIÙ NOTEVOLI